

STUDIO LEGALE
Avv. Domenico Zito
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Montessori, 4
89029 - TAURIANOVA (RC)
Tel. e Fax 0966/615225
C.F. ZTI DNC 73L13 L063N
P. Iva 02159780804
E-mail dozito@libero.it
PEC avvdomenicozito@pecstudio.it

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

Sezione Lavoro

Ricorso in Appello

Per

LAMANNA BRUNO, nato il 29.03.1963 a Galatro (RC) e residente in Via Madonna n°50 - 89054 Galatro (RC) - C.F. LMNBRN63C29D864L, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Zito (C.F. e P. Iva come in intestazione) con Procura in calce al presente atto ed al Ricorso in primo grado ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso il di lui studio sito in Taurianova (RC), via Montessori n°4, al cui numero di fax 0966.615225 o al cui indirizzo PEC avvdomenicozito@pecstudio.it devono essere inviate le comunicazioni e le notificazioni del presente procedimento

* * * * *

Oggetto: Ricorso in Appello avverso la Sentenza n°389/2023 del Tribunale Civile di Livorno - Sezione Lavoro, resa dal Giudice Dott.ssa Federica Manfrè nel procedimento R.G. n°892/2022 tra Lamanna Bruno contro Ministero dell'Istruzione e del Merito +3, con dispositivo pubblicato in data 25.10.2023, e con Sentenza pubblicata in data 24.12.2023 e comunicata in data 28.12.2023, non notificata.

* * * * *

Premesso in Fatto



- A) Il Ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle “*GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI III FASCIA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO*” all’Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Livorno ed all’Istituzione Scolastica LITF030009 - G. GALILEI con identificativo di protocollo mm_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.5369371.22-04-2021.;
- B) Tale Domanda, come risulta dalla medesima, ha come Istituzione scolastica di destinazione e trattamento della domanda l’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "GALILEO GALILEI", motivo per il quale si ritiene di estendere a tale amministrazione il contraddittorio;
- C) Tra i servizi dichiarati, il ricorrente ha anche indicato la documentazione attestante l’espletamento del Servizio Militare. Dal Foglio di Congedo allegato si evince che ha prestato il Servizio Militare dal 06.09.1983 al 27.08.1984;
- D) Il punteggio di 6 punti per il servizio militare non gli è stato minimamente computato quale titolo di accesso, né quale titolo di servizio, né in altra tabella della graduatoria;
- E) Nelle Note di cui al DM 03.03.2021 n. 50, relativo proprio alle graduatorie del personale Ata, del Ministero dell’istruzione, si legge che “*A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.*”;
- F) Ed ancora si legge che “*Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta*”;



- G) In considerazione di ciò, alla luce del DM 50, il servizio militare è valutato come segue: servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego – 6 punti per ogni anno di servizio (0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni); servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego – 0,60 punti per ogni anno di servizio (0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni);
- H) Al ricorrente è stato attribuito un punteggio totale di punti 9,37 nel profilo AA Assistente Amministrativo, 9,37 nel profilo AT Assistente Tecnico, 9,47 nel profilo CS Collaboratore Scolastico;
- I) Con tale punteggio ha posizioni molto penalizzanti nelle 3 graduatorie dei vari Istituti, mentre con la corretta valutazione del punteggio per il servizio militare sarebbe stato già assunto;
- J) La Suprema Corte, nel massimo consenso, ha statuito che *“Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione*



primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni 2017-2020, sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione). (Regola giurisdizione)” (Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 26/06/2019, n. 17123);

- K) L'art. 8 comma IV del DM 50-2021 prevede che *“Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro”.*
- L) Sussistendo la competenza per territorio del Tribunale di Livorno, in quanto il ricorrente è in graduatoria per le istituzioni scolastiche dell'Ambito di Livorno, è stato proposto Riscorso nell'ambito del Procedimento RG 892/2022;
- M) Si sono costituite le Amministrazioni intime, proponendo una serie di eccezioni, tra le quali anche quella di difetto di giurisdizione;
- N) Parte ricorrente ha confutato punto su punto tutte le questioni con la Memoria autorizzata del 22.03.2023 nell'ambito della quale infine aveva così testualmente riportato: *“Il servizio militare del ricorrente va valutato a tutti gli effetti di legge con il punteggio di 6 punti o con quello ritenuto di giustizia dall'On.le Tribunale.”.* Ciò in quanto sin dall'inizio era stato evidenziato che, contrariamente anche a quel che talvolta avviene da parte delle Amministrazioni interessate, il servizio veniva comunque computato con un minimo di punteggio per servizio militare prestato non in costanza di rapporto;
- O) Con Ordinanza del 19.07.2023 il Tribunale aveva così disposto: *“visto l'art 102 cpc fissa nuova udienza ai fini dell'integrazione del contraddittorio al 25 ottobre*



2023 ore 11.00 disponendo fin d'ora la trattazione da remoto ex art 127 bis cpc secondo la procedura seguita per l'udienza odierna; dispone che il ricorso introduttivo, il pedissequo decreto, la memoria difensiva e il presente verbale di udienza siano notificati a cura di parte ricorrente ai soggetti controinteressati come sopra individuati mediante pubblicazione sul sito INTERNET del Ministero dell'istruzione e del merito nell'Area tematica a ciò destinata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza”;

- P) Il Ricorrente ha immediatamente eseguito l'Ordinanza ed ha pure prodotto precedenti specifici di altre Corti, finanche di una pronuncia del Tribunale Collegiale di Palmi e di Reggio Calabria che avevano accolto simili ricorsi per le GPS riconoscendo il punteggio pieno che in quel caso è di 12 punti. Una di queste Ordinanze prodotte, quella del Tribunale di Palmi in sede di Reclamo Collegiale riguardava proprio il medesimo Ricorrente per le GPS;
- Q) Il Tribunale, con la Sentenza impugnata, dopo aver superato le eccezioni di controparte, richiamando in tutto e per tutto una Sentenza del Tribunale di Ancona, ha ritenuto che gli spetterebbe solo il punteggio minimo per servizio prestato non in costanza di rapporto ma che mancando una domanda subordinata in tal senso, il ricorso era comunque da rigettare;
- R) Il Ricorrente con il punteggio che gli sarebbe spettato avrebbe ottenuto diversi incarichi.

* * * * *

Breve Premessa d'obbligo

Ci sia consentito, prima di ogni altra considerazione, precisare che le critiche che seguiranno sono rivolte esclusivamente alla Sentenza e sebbene si faccia riferimento all'On.e Tribunale ed alla controparte, sono da intendersi sempre e soltanto come riferite alla medesima statuizione ed al contesto di causa, nutrendo questa difesa la



massima stima e considerazione nei riguardi dello stesso Giudice di Primo Grado e delle istituzioni resistenti, di chi le rappresenta e di chi le difende. Quindi anche le considerazioni che seguono sono limitate al ristretto campo di questa controversia.

* * * * *

Dopo aver tanto premesso, parte appellante, previo richiamo a tutte le domande, difese ed eccezioni proposte negli atti e verbali di causa del Procedimento di primo grado, così come rappresentata e difesa, propone Appello per i seguenti articolati

Motivi

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE, NONCHE' ALL'ART. 485 DEL D.LGS 297/1994 NONCHE' ALL'ART. 2050 DEL D.LGS 66/2010, NONCHE' ALL'ART. 62 DELLA L. 312/1980, NONCHE A TUTTE LE ALTRE NORME REGOLANTI LA MATERIA. OMESSA DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CONTRARI ALLA LEGGE.

I) Capi della decisione di primo grado che vengono impugnati

Le parti della Sentenza oggetto della presente impugnazione sono quelli di cui all'intera motivazione ed al Dispositivo, entrambi relativi al diritto dell'Appellante al riconoscimento del punteggio per il servizio militare obbligatorio espletato.

II) Censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado

La Sentenza impugnata, sulla base del richiamo integrale ad una Sentenza del Tribunale di Ancona, che pur citava precedenti della Cassazione favorevoli al ricorrente, giunge all'illegittima conclusione che il Ricorso va rigettato. La ricostruzione fatta propria dal Giudice è erronea sulla base dei seguenti oggettivi dati:



- a) Non viene analizzata la specifica normativa richiamata dal Ricorrente e regolante la materia, ma ci si appiattisce alla valutazione illegittima operata negli atti amministrativi presupposti dalle amministrazioni resistenti;
- b) Non viene in alcun modo valutata la questione fondamentale che il servizio militare era obbligatorio e quindi la normativa speciale teneva conto proprio di questa dirimente questione nel riconoscergli piena valenza ai fini del punteggio;
- c) Non viene esaminata in alcun modo la copiosa Giurisprudenza della Cassazione, di molte Corti d'Appello e della grande maggioranza dei Tribunali che riconoscono le istanze del ricorrente;
- d) Non viene nemmeno tenuta in alcuna considerazione la Giurisprudenza del Consiglio di Stato, che, tranne che in una sola circostanza, si è sempre pronunciato in favore della tesi di parte ricorrente;

L'On.le Tribunale avrebbe dovuto fare corretta applicazione delle norme richiamate e della prevalente Giurisprudenza di merito e dell'unanime Giurisprudenza di legittimità esistente sul punto, riconoscendo il punteggio di sei punti al Ricorrente con ogni consequenziale statuizione.

III) Violazioni di legge denunciate e loro rilevanza ai fini della decisione impugnata

Le principali disposizioni afferenti la materia sono le seguenti:

- 1) Art. 52. **“La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.”**;
- 2) Art. 485, c. 7 del d. lgs. 297/1994 **“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”**;



3) Art. 2050 del d. lgs. n. 66/2010 “1.I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutabili nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2.Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza del rapporto di lavoro. 3.Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l’assunzione e l’immissione del personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce e categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.”.

4) Art. 62 Legge 11/07/1980, n. 312: “Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevederà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente”.

Le disposizioni aventi rango minore delle amministrazioni interessate, come il DM 50/2021, che si pongono in contrasto con queste disposizioni, non possono che essere disapplicate, così come i Decreti di approvazione delle graduatorie.



I provvedimenti ministeriali e delle sedi periferiche si basano sul principio erroneo che il servizio militare in effetti vale 6 punti, ma solo se è svolto in costanza di servizio.

Sia i Giudici di Merito che la Suprema Corte di cassazione, già da diversi anni, hanno prospettato la corretta lettura delle norme. E questa è conforme ai principi invocati dal ricorrente ed in netta antitesi alle valutazioni delle amministrazioni resistenti.

La statuizione base sull'argomento è quella fatta propria dalla Cassazione (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 02/03/2020, n. 5679) che illustra la piena fondatezza della domanda del ricorrente: *"secondo il D.Lgs. n. 197 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti";*

il D.Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro";

secondo il Ministero dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dal D.M. n. 44 del 2001, art. 6, comma 2, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina";

tale interpretazione non è corretta;



non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050, riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento;

è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;

piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;

una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;

è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di



quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.):

dovendosi disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”;

Tutte le più recenti pronunce dei massimi consessi rinvenibili sul punto sono assolutamente in sintonia con questo principio di diritto:

- *“12. Questa Corte nei precedenti sopra citati, in riferimento alla norma di identico contenuto di cui al Decreto Legislativo del 2010, articolo 2050, comma 2, ha già osservato che la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione coerente con il principio di cui all'articolo 52 Cost., comma 2, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. 13. Lungo questa linea interpretativa, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (articolo 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (Decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, articolo 77, comma 7 e Decreto Legislativo n. 66 del 2010, articolo 2050, comma 1), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (Decreto del*



Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, articolo 77, comma 8 e D.Lgs n. 66 del 2010, articolo 2050, comma 2), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (Decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, articolo 77, comma 7 e articolo 2050, comma 1). 14. Conforme a diritto e' dunque la statuizione della Corte territoriale, che ha disapplicato, perche' illegittima, la previsione di rango regolamentare del Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 2, comma 6, che consentiva rispetto alle graduatorie ad esaurimento la valutazione del solo servizio militare di leva reso in costanza di rapporto di lavoro. 15. 16. 17. Da tanto consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.” (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Ordinanza 29 dicembre 2021 n. 41894);

- *“si devono disapplicare, perchè illegittime, le previsioni di rango regolamentare, quale il D.M. n. 44 del 2011, art. 2, comma 6, che, regolando le graduatorie ad esaurimento delle rispettive annate, dispongono diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); lungo questa linea interpretativa, l'art. 2050, si pone dunque in continuità con l'art. 77, comma 7 cit. e si coordina con il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, secondo cui "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; 5. in definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art.*



52 Cost., comma 2, comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: L. n. 230 del 1998, art. 6 e, poi, D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2103) sono sempre utilmente valutabili ai fini sia della carriera (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit. e, prima, D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, comma 7, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. n. 42 del 2009, ed il D.M. n. 44 del 2011, che nel tempo hanno diversamente disposto; 6. il ricorso va quindi disatteso e le spese restano regolate secondo soccombenza.” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 27/10/2021) 18/11/2021, n. 35380);

- “Considerato, all’esito di una deliberazione tipica della fase cautelare, che la Sezione ha già avuto di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento «la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio” (Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6581-21 del 10 dicembre 2021);
- “L’appello è fondato. Il collegio fa riferimento al precedente della sezione n.1720 del 10 marzo 2022. Infatti, a prescindere dalla considerazione per cui ai fini dell’istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come



evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro nell'ordinanza n. 5679/2020 citata, deve ritenersi, "in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi". È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 cit.). (Cons. Stato, Sez. VII, Sent., 02/05/2022, n. 3423).

Quindi, la tesi posta alla base del rigetto del primo Giudice è sbagliata.



In realtà, lo si è visto bene, il DM 50, dopo aver previsto la correttezza degli obblighi di legge in merito all'espletamento del servizio militare quale requisito di accesso, impone di valutarlo quale titolo di servizio, ma solo quello svolto in costanza di rapporto. Sta qui l'illegittimità del DM 50, che inserisce una limitazione mai prevista dalla normativa. Quindi se è valutabile fino a 6 punti il servizio militare svolto in costanza di rapporto, per legge dev'essere parimenti valutabile fino a 6 punti il servizio militare svolto non in costanza di rapporto. E su questo l'On.le Tribunale ha il potere-dovere di ordinare la rettifica del punteggio, previa disapplicazione delle norme illegittime.

Un'altra recente pronuncia della Cassazione illustra poi, sempre contrariamente alle tesi difensive di controparte, la valenza del servizio militare che all'epoca di svolgimento del ricorrente era obbligatorio: "13. Non è ipotizzabile, contrariamente a quanto assunto dal MINISTERO ricorrente, alcuna violazione dell'art. 3 Cost., né della direttiva n. 54/2006, per il trattamento peggiore che sarebbe stato riservato alle concorrenti di sesso femminile. Invero le due situazioni non sono comparabili, poiché la lavoratrice di sesso femminile che non svolge servizio di leva può assumere incarichi di insegnamento a tempo determinato e così avanzare nelle graduatorie. La norma mira dunque a rimuovere un pregiudizio per il lavoratore di sesso maschile, che all'epoca delle leva obbligatoria era penalizzato rispetto alle colleghe di sesso femminile in quanto non poteva svolgere l'attività di insegnamento che consentiva l'avanzamento nelle graduatorie. (Cassazione civile sez. lav., 16/11/2021, n.34686).

Quindi, tutte le norme citate, in rapporto al caso di specie, hanno un senso per chi si trova nella posizione del ricorrente in quanto si è trattato di un servizio obbligatorio che trova un giusto ed equo compenso nell'obbligo per le amministrazioni di valutare questo periodo ad ogni fine, ivi compreso quello del punteggio. E tale servizio è tanto



importante da trovare dignità nella Costituzione e da essere considerato anche come requisito di accesso nello stesso DM 50.

Le eccezioni delle Amministrazioni resistenti sono tutte chiaramente infondate e ciò sulla base delle norme di legge e dei documenti allegati.

In Particolare, si rileva che:

- a) Al contrario di quanto affermato da controparte, il Ricorrente, nella Domanda del Triennio 2017/20 a pagina 8, come si evince dall'allegato n.1 al Ricorso, ha inserito il Servizio Militare di Leva svolto per mesi 12 a Brescia ed a pagina 12 del medesimo documento ha precisato di essere congedato nell'ambito del medesimo Servizio;
- b) Il DM che regolava all'epoca la presentazione delle Domande, DM n.640 del 30.08.2017, al punto 5.3 prevedeva la presentazione delle domande a mano o a mezzo posta, non c'era la compilazione telematica, introdotta solo successivamente. Quella che ha allegato controparte è solo l'estratto di quanto dall'amministrazione stessa inserito nel sistema, ma non la domanda originaria che era all'epoca cartacea ed è esattamente quella di cui all'Allegato n.1 del Ricorso di cui si è già detto,
- c) Il Documento di cui all'allegato n.1 del Ricorso non è stato mai formalmente disconosciuto dalle amministrazioni resistenti. Quindi il suo valore nel presente giudizio è assoluto;
- d) Sussiste la Giurisdizione del Giudice Ordinario per la tipologia di domanda proposta. Così dispone pure dall'art. 8, comma 4, del D.M. n. 50 del 03.03.2021 (all. 7 al Ricorso) **“(...) la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro”**. Sul punto ci sono centinaia di pronunce di Giudici del Lavoro e della medesima Suprema Corte;



- e) Non corrisponde al vero quanto dichiarato da controparte nelle Note del giudizio di primo grado in quanto il comma 4 dell'art. 1 del DM 50/2021 precisa che mantengono valore le domande già trasmesse nell'ambito del DM 640/2017. E ciò anche l'art. 2 comma 6 e l'art. 5 commi 4 e 5. La domanda del ricorrente era un aggiornamento, non doveva ripresentare tutti i titoli.

Le disposizioni aventi rango minore delle amministrazioni interessate, come il DM 50-2021, che si pongono in contrasto con queste disposizioni devono essere disapplicate.

Il servizio militare del ricorrente va valutato a tutti gli effetti di legge con il punteggio di 6 punti o con quello ritenuto di giustizia dall'On.le Tribunale.

Il ricorrente ha diritto ad un punteggio aggiuntivo di 6 punti nelle 3 graduatorie di: AA Assistente Amministrativo; AT Assistente Tecnico; CS Collaboratore Scolastico.

2) IN VIA SUBORDINATA AL MOTIVO N. 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 112 C.P.C. NONCHE A TUTTE LE ALTRE NORME REGOLANTI LA MATERIA.

I) Capi della decisione di primo grado che vengono impugnati

Le parti della Sentenza oggetto della presente impugnazione sono quelli di cui al capo 5 della Motivazione ed al Dispositivo, entrambi relativi al diritto dell'Appellante al riconoscimento del punteggio per il servizio militare obbligatorio espletato pur nella parte minore di punti 0,60 per l'espletamento non in costanza di rapporto secondo la prospettazione del DM 50-2021.

II) Censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado

La Sentenza impugnata, pur rilevando la mancata attribuzione anche di un minimo punteggio e pur constatando il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio espletato non in costanza di rapporto, non ha accolto nemmeno in minima parte il Ricorso, commettendo sul punto un duplice fondamentale errore:



- a) Non si tiene conto che parte ricorrente nelle Note Autorizzate aveva prospettato anche l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello richiesto, con precisazione mai contestata dalla controparte;
- b) Non tiene conto del fatto che per pacifico principio di diritto, un accoglimento in termini minori rispetto alla richiesta è pienamente legittimo ai sensi dell'art. 112 cpc.

L'On.le Tribunale avrebbe dovuto quantomeno riconoscere il punteggio di 0,60 o quello maggiore o minore ritenuto di giustizia.

c) Violazioni di legge denunciate e loro rilevanza ai fini della decisione impugnata

Le principali disposizioni afferenti la materia sono le seguenti:

- Art. 112. **“Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.”;**

La Giurisprudenza sul punto è chiarissima:

- **“Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto”** (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 05/11/2009, n. 23490);
- **“Nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro deve ritenersi sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice del merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extrapetizione.”** (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 27/12/2013, n. 28660).



Anche recentemente la Suprema Corte ha avuto modo di rilevare che *“Il principio, peraltro, è stato affermato anche in termini generali, sia mediante l'enunciazione della regula iuris secondo cui nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di denaro deve ritenersi sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore (Cass. 27/12/2013, n. 28660), sia attraverso la più specifica statuizione che non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la decisione che, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto (Cass. 05/11/2009, n. 23490) nè la decisione che, in sede di opposizione a ordinanza ingiunzione, condanni il ricorrente al pagamento di una somma diversa (e minore) rispetto a quella indicata nell'ordinanza ingiunzione (Cass. 04/11/2000, n. 14424). Alla luce di questo consolidato principio, deve quindi ribadirsi che non è ravvisabile alcuna modifica di causa petendi o petitum quando il giudice riduce semplicemente la somma, rispetto a quella domandata: la condanna al minus è ricompresa nella domanda con cui si chiede una somma maggiore, talchè essa non è viziata da extra-petizione.”* (Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/09/2022, n. 27479).

A pagina 9 delle Note Autorizzate del 22.03.2023 il Ricorrente precisava testualmente:

“Il servizio militare del ricorrente va valutato a tutti gli effetti di legge con il punteggio di 6 punti o con quello ritenuto di giustizia dall’On.le Tribunale”.

Quindi, almeno in parte, con l’attribuzione del punteggio di 0,60 o quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, la domanda andava accolta con soccombenza delle amministrazioni resistenti.

* * * * *

Tanto premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

Ricorre



all'On.le Corte d'Appello affinché voglia fissare l'udienza di discussione con termine per la notifica del Ricorso e del Decreto di fissazione dell'udienza a

1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro - Legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Trastevere n° 76/a - 00153 Roma - Cod. Fisc. 80185250588, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Gessica Maiorano e dalla Dott.ssa Martina Galoppini, anche disgiuntamente tra loro, funzionarie dell'Ufficio Contenzioso dell'Amministrazione provinciale presso il quale è il domicilio elettivo con Pec uspli@postacert.istruzione.it (Registro PP.AA.) - nonché per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze - Via degli Arazzieri n°4 - 50100 Firenze - C.F. 80039250487 - Pec ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it (Registro PP.AA.);

2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, in persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Mannelli n°113 - 50136 Firenze - Cod. Fisc. 80022410486, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Gessica Maiorano e dalla Dott.ssa Martina Galoppini, anche disgiuntamente tra loro, funzionarie dell'Ufficio Contenzioso dell'Amministrazione provinciale presso il quale è il domicilio elettivo con Pec uspli@postacert.istruzione.it (Registro PP.AA.) - nonché per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze - Via degli Arazzieri n°4 - 50100 Firenze - C.F. 80039250487 - Pec ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it (Registro PP.AA.);

3) AMBITO TERRITORIALE DI LIVORNO, in persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Galilei n°40 - 57123 Livorno - Cod. Fisc. 80004140499, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Gessica Maiorano e dalla Dott.ssa Martina



Galoppini, anche disgiuntamente tra loro, funzionarie dell'Ufficio Contenzioso dell'Amministrazione provinciale presso il quale è il domicilio elettivo con Pec uspli@postacert.istruzione.it (Registro PP.AA.) - nonché per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze - Via degli Arazzieri n°4 - 50100 Firenze - C.F. 80039250487 - Pec ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it (Registro PP.AA.);

4) ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "GALILEO GALILEI",

n.q. di Istituzione scolastica di destinazione e trattamento della domanda del ricorrente, in persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Galilei, n. 66 - 57121 Livorno - C.F. 92055550492, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Gessica Maiorano e dalla Dott.ssa Martina Galoppini, anche disgiuntamente tra loro, funzionarie dell'Ufficio Contenzioso dell'Amministrazione provinciale presso il quale è il domicilio elettivo con Pec uspli@postacert.istruzione.it (Registro PP.AA.) - nonché per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze - Via degli Arazzieri n°4 - 50100 Firenze - C.F. 80039250487 - Pec ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it (Registro PP.AA.);

Con Istanza di Autorizzazione alla Notifica ai Controinteressati ai sensi degli Artt.

150 e 151 cpc e delle altre norme regolanti la materia

In ragione dell'elevato numero dei controinteressati e della impossibilità di rilevare dagli atti ministeriali le relative residenze, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze – sez. lavoro - adita, siccome già disposta dal Tribunale di Livorno e per altro già fatto in altri casi analoghi da numerosi Giudici del Lavoro d'Italia, autorizzi ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione del ricorso e dell'emittendo decreto sul sito internet del MIUR.

Per ivi sentir accogliere le seguenti



Conclusioni

Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, rigettata ogni domanda, eccezione e difesa di parte avversa, in riforma parziale della Sentenza impugnata, accogliere le seguenti richieste:

- 1) Riformare integralmente la Sentenza impugnata;
- 2) Accertare e Dichiarare il diritto del Ricorrente, previa disapplicazione di atti amministrativi illegittimi di segno contrario, all'attribuzione del punteggio aggiuntivo complessivo di punti 6 o quello maggiore o minore, anche in forza del subordinato 2 motivo di appello, per il servizio militare espletato nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia del Personale ATA dell'Ambito Territoriale di Livorno con Istituzione scolastica di trattamento Istituto Tecnico Industriale Statale "Galileo Galilei" per i profili AA Assistente Amministrativo; AT Assistente Tecnico; CS Collaboratore Scolastico;
- 3) Ordinare alle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, di riconoscere al ricorrente il punteggio aggiuntivo complessivo di punti 6 o quello maggiore o minore, anche in forza del subordinato 2 motivo di appello, per il servizio militare espletato nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia del Personale ATA dell'Ambito Territoriale di Livorno con Istituzione scolastica di trattamento Istituto Tecnico Industriale Statale "Galileo Galilei" per i profili AA Assistente Amministrativo; AT Assistente Tecnico; CS Collaboratore Scolastico;
- 4) Condannare le Amministrazioni Resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese e competenze difensive del presente doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde, oltre Iva, Cpa e Rimborso Spese Generali come per Legge e D.M. e nella misura di cui al medesimo D.M. 55/2014



* * * * *

Si dichiara che la presente vertenza è di Appello, di lavoro e di valore indeterminabile. Il Ricorrente ha allegato Autodichiarazione di esenzione dal C.U. ai sensi dell'Art. 9 comma I bis del DPR 115/2002. Pertanto, il presente procedimento è esente dal versamento del C.U..

* * * * *

Si chiede l'acquisizione del Fascicolo d'Ufficio Telematico e del Fascicolo di Parte Ricorrente del Procedimento di Primo Grado con numero di R.G. 892/2022 del Tribunale Civile di Livorno-Sezione Lavoro.

* * * * *

Si allegano:

- 1) Domanda Graduatoria ATA AA.SS. 2017-2020;
- 2) Domanda Graduatoria ATA AA.SS. 2021-2024;
- 3) AA Graduatorie di Istituto ATA 3 fascia con Valutazione Titoli;
- 4) AT Graduatorie di Istituto ATA 3 fascia con Valutazione Titoli;
- 5) CS Graduatorie di Istituto ATA 3 fascia con Valutazione Titoli;
- 6) Foglio Congedo Militare;
- 7) DM Ministero Istruzione 03.03.2021 n.50;
- 8) Sentenza n. 1256-2022 TC Lav. RC;
- 9) Autodichiarazione Esenzione CU con Doc. Id..;
- 10) Sentenza n. 389-2023 del Tribunale di Livorno;
- 11) Note Autorizzate Rg 892-2022;
- 12) Ord. Accogl. RG 5555-2022 Trib. Lav. Colleg. RC;
- 13) Ord. Accogl. RG 1413-2023 Trib. Lav. Colleg. Palmi.

Taurianova-Firenze 16.01.2024

Avv. Domenico Zito

